

N. 1937

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MUNDI, GRECO e CORTELLONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1997**

---

Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte  
d'appello di Bari, e del tribunale per i minorenni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Si è tutti d'accordo nel ritenere ormai divenuta inevitabile l'esigenza di rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale per contribuire a migliorare il servizio della giustizia.

Proprio per far fronte alla situazione degli uffici giudiziari che non riescono più ad assicurare in maniera adeguata il funzionamento della giustizia, è stata auspicata da più parti l'istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari.

Già nella precedente legislatura codesta esigenza, resa manifesta da altri colleghi, aveva fatto sì che una analoga proposta giungesse all'esame della Commissione giustizia.

Bisogna ricordare infatti che nel foggiano è aumentato, negli ultimi anni, il contenzioso giudiziario a causa, purtroppo, del dilagare del fenomeno della criminalità organizzata.

Scopo del presente disegno di legge è quello di dare un contributo per porre rimedio alla grave crisi in cui versa la giustizia civile e penale, ciò nell'interesse dell'intera collettività locale.

L'istituzione del tribunale minorile è una proposta volta a soddisfare con maggiore incisività l'esigenza di tutela dei minori.

La scelta di Foggia quale città-capoluogo di provincia ospitante la sezione distaccata della corte d'appello di Bari è dovuta alla rispondenza di essa al disegno di revisione delle circoscrizioni; ciò in quanto con l'aggregazione dei tribunali di Foggia e di Lucera a quelli di altri centri verrebbe a realizzarsi l'originale situazione dell'esistenza di una sede distaccata con competenza

maggiore, per territori, popolazione, affari giudiziari, di quella centrale di Bari.

La necessità di addivenire alla istituzione a Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari trova fondamento in una pluralità di esigenze pratiche: la città di Bari dista da quella di Foggia e di Lucera circa 120 chilometri, così com'è per gli altri comuni del Gargano e del subappennino Dauno. Il collegamento viario tra questi centri è arcaico e totalmente inadeguato alle esigenze attuali, e ciò crea grossissime difficoltà non solo per gli operatori del diritto, ma anche per i cittadini, specie allorché debbano essere escussi come testimoni o in caso di rinvii dibattimentali, purtroppo non così infrequenti.

Inoltre, i dati statistici rilevano che il contenzioso attualmente pendente avanti la corte di Bari, che l'accoglimento della presente proposta rimetterebbe a Foggia per competenza territoriale, ammonta a migliaia di procedimenti, tanto civili, quanto penali.

L'adeguatezza della proposta oggetto del presente disegno di legge deriva altresì dalla densità abitativa del capoluogo del Gargano (risultano residenti in questa provincia 700 mila persone) e dal Piano di sviluppo regionale così come elaborato.

Lo stesso prevede tre grandi sistemi urbani: l'arco ionico, la Puglia centrale e la Capitanata, solo quest'ultima priva di corte d'appello.

La presente proposta trova altresì la sua logica essendo prevista nel modello statale disegnato dai Costituenti, che ha privilegiato il decentramento dei servizi dipendenti dallo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È istituita in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera.

2. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni.

## Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata e del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

2. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della citata sezione e del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 1 devono comunque essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

## Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1 e del tribunale per i minorenni istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

## Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, gli affari

civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Bari e al tribunale per i minorenni di Bari, rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della sezione distaccata della corte d'appello di Bari con sede in Foggia e del tribunale per i minorenni di Foggia, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, fissata ai sensi dell'articolo 3.